



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 153

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con decreto 22 gennaio 2014. Controlli funzionali delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari realizzati dopo il 26 novembre 2016.

Il giorno **03 Febbraio 2017** ad ore **09:25** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

CARLO DALDOSS

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assenti:

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

La direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro d'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi stabilisce, fra l'altro, che *“Entro il 26 novembre 2016 gli Stati membri fanno in modo che le attrezzature per l'applicazione di pesticidi siano state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.”*

Il decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 di attuazione della direttiva 2009/128/CE ed il conseguente Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), approvato con decreto 22 gennaio 2014, hanno definito le modalità specifiche per l'esecuzione del controllo funzionale e della regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari.

La Provincia autonoma di Trento, anticipando le disposizioni introdotte dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2009 del 21 settembre 2012 ha attivato il servizio per il controllo funzionale e la regolazione delle macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Il controllo delle irroratrici può essere effettuato solamente da officine meccaniche autorizzate dall'Amministrazione in quanto è richiesta una preparazione specifica del personale addetto e l'utilizzo di apposita strumentazione. Attualmente risultano riconosciute sette officine.

Il numero delle attrezzature operanti per la distribuzione dei prodotti fitosanitari operanti sul territorio provinciale è stimato in circa 9.000 unità; fra queste la quota prevalente è rappresentata dagli atomizzatori per il trattamento delle colture arboree con 5.400 unità. Anche precedentemente all'introduzione dell'obbligo derivante dalla direttiva comunitaria, l'agricoltura trentina si è dimostrata particolarmente attenta a questa problematica in quanto l'utilizzo di una irroratrice con parti usurate o non correttamente regolate, oltre a compromettere l'efficacia del trattamento fitosanitario, può essere causa di inutile dispersione di fitofarmaci con conseguente danno all'ambiente. Il disciplinare di produzione integrata del settore frutticolo ha introdotto in particolare l'obbligo del controllo periodico degli atomizzatori ancora a partire dagli anni novanta.

L'attività svolta dai centri prova autorizzati dalla Provincia, unita all'azione di sensibilizzazione e di supporto organizzativo fornito dalle associazioni e cooperative che operano nel settore agricolo trentino, hanno permesso di sottoporre a controllo funzionale la gran parte delle attrezzature: il dato riferito al 30 giugno 2016 attesta un percentuale del 70,4% di attrezzature controllate. Se si considera che nel parco macchine complessivo sono imputate anche le attrezzature nuove - per le quali il controllo può essere effettuato entro cinque anni dall'acquisto - e le barre schermate per il diserbo localizzato sulle colture arboree - per le quali la scadenza è stata fissata al 26 novembre 2018, si evince che l'obbligo della direttiva comunitaria viene rispettato dalla maggioranza delle aziende agricole trentine. E' tuttavia possibile che determinate aziende, nonostante l'azione informativa svolta, non abbiano ancora provveduto a sottoporre la propria attrezzatura alla revisione di legge.

Assai diversa appare invece la situazione a livello nazionale. La scarsa informazione messa in atto da molte regioni, unita alla mancanza di un sufficiente numero di officine autorizzate hanno portato ad un risultato modesto; il dato raccolto in prossimità della scadenza del 26 novembre 2016 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dimostra che a livello nazionale sono state controllate non più del 30% delle attrezzature.

La situazione è stata analizzata in un'apposita riunione con i rappresentanti regionali

convocata dal Ministero il 17 ottobre 2016 e successivamente ripresa anche dal Consiglio tecnico scientifico, organo che sovrintende all'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nella riunione del 14 novembre 2016. In entrambe le occasioni sono stati valutati gli effetti del mancato rispetto della scadenza comunitaria e le possibili soluzioni. Il mancato rispetto comporta infatti l'applicazione della sanzione prevista dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, articolo 24 - comma 7 - (sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro) e la possibile riduzione degli aiuti derivanti dall'attuazione delle misure agro-climatico- ambientali previste nei Piani di sviluppo rurale 2014-2020 realizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 o delle misure ambientali previste nei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli realizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Nel corso delle riunioni sono state individuate e condivise due proposte, ufficializzate con nota del Mipaf di data 14/12/2016, protocollata in data 16/12/2016 n. prot. S164-0676733:

1. Le Regioni che, per accertate ragioni legate all'impossibilità per i Centri prova di soddisfare le richieste che saranno avanzate dalle aziende agricole presumibilmente a ridosso della scadenza, in qualità di Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni, dovrebbero valutare le cause di forza maggiore che giustificerebbero l'adozione di specifici provvedimenti sulla sanzionabilità o meno di tali aziende.
2. Nel caso in cui le aziende che, successivamente alla data del 26 novembre 2016, dovessero risultare inadempienti rispetto all'obbligo del controllo funzionale delle irroratrici, le Regioni potranno valutare se la sanzione debba essere comminata o meno, oltre che in relazione a quanto definito al precedente punto 1), anche in relazione all'effettivo utilizzo delle stesse.

Con riferimento alla realtà trentina, nella quale è possibile che determinate aziende non abbiano ancora provveduto a sottoporre la propria attrezzatura alla revisione di legge, si ritiene opportuno attivare la seconda opzione proposta dal Ministero, che consiste nella non applicazione della sanzione o della decurtazione degli aiuti derivanti dall'attuazione delle misure agro-climatico- ambientali previste nei Piani di sviluppo rurale 2014-2020 realizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 o delle misure ambientali previste nei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli realizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, per le aziende che sottopongono le proprie attrezzature al controllo funzionale dopo il 26 novembre 2016 ma comunque prima del loro effettivo utilizzo per l'effettuazione di qualsiasi trattamento fitosanitario od erbicida.

Tale interpretazione risulta infatti coerente con lo spirito della normativa comunitaria sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che ha come obiettivo primario quello di ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari sull'ambiente. Come indicato precedentemente, il comma 2 dell'articolo 8 della direttiva 2009/128/CE testualmente recita: «successivamente al 26/11/2016 “potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo”».

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti in essa citati,
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di recepire, per le motivazioni esposte nella premessa, le indicazioni date la Ministero delle politiche agricole e forestali con nota prot. S164 – 0676733 del 16/12/2016, e di non applicare la

sanzione prevista dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, articolo 24 - comma 7 - (sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 euro) o la decurtazione degli aiuti derivanti dall'attuazione delle misure agro-climatico- ambientali previste nei Piani di sviluppo rurale 2014-2020 realizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 o delle misure ambientali previste nei programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli realizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, alle aziende che sottopongono le proprie attrezzature al controllo funzionale dopo il 26 novembre 2016 ma comunque prima del loro effettivo utilizzo per l'effettuazione di qualsiasi trattamento fitosanitario od erbicida.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace